



## DL 146/2021: fisco e lavoro A.S. 2426

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2426
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	16
Commissioni competenti:	Senato - 6 <sup>a</sup> Finanze e tesoro, Senato - 11 <sup>a</sup> Lavoro, previdenza sociale
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in Commissione

### Contenuto

**L'articolo 1** rimodula i termini di versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 per gli istituti cc.dd. "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio", rimettendo in termini i contribuenti che hanno usufruito di tali benefici, con riferimento alle rate dovute nel 2020 e nel 2021. I pagamenti sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunificato del 30 novembre 2021. Entro tale data potranno dunque essere versate, senza incorrere nell'inefficacia della definizione, le rate in scadenza nel 2020 e quelle in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.

**L'articolo 2** estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, da 60 a 150 giorni.

**L'articolo 3** riguarda le rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza Covid-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020. Tra le altre cose, il comma 1 estende la decadenza dal beneficio concesso da dieci a diciotto rate, anche non consecutive, qualora esse non siano state pagate.

**L'articolo 4** incrementa il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, per il triennio 2020-2022.

**L'articolo 5**, ai commi da 1 a 4, reca disciplina concernente la destinazione e la gestione delle risorse previste per la copertura delle spese per la gestione amministrativa e l'attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi

L'articolo 5, al comma 5, prevede che il credito d'imposta riconosciuto a talune imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L'articolo 5, al comma 6, semplifica la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma pre-vigente.

L'articolo 5, ai commi da 7 a 12, prevede una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati.

L'articolo 5, al comma 13, lettera a), assoggetta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche, le seguenti misure di agevolazione: il contributo a fondo perduto per le start-up; le misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da COVID-19; l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto; l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021; l'estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. La lettera b) introduce il parere della Conferenza Stato-autonomie locali nell'ambito della procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze chiamato a stabilire le modalità di attuazione della disciplina relativa alla concessione delle varie misure di aiuto sottoposte ai limiti e alle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.

L'articolo 5, al comma 14, fa rientrare i revisori legali nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali dei redditi e, quindi, all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse.

**L'articolo 6** sostituisce la disciplina del patent box, che prevede la parziale detassazione dei redditi

derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiore del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni.

**L'articolo 7** rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro, la dotazione del Fondo per la concessione sia dei contributi c.d. ecobonus, per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati.

**L'articolo 8**, al comma 1, estende al 2021 l'applicazione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato per il periodo trascorso in quarantena precauzionale.

**L'articolo 9** reintroduce per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità con riferimento a determinate fattispecie relative ai figli conviventi minori di anni 14, o a prescindere dall'età qualora tali fattispecie riguardino figli in condizioni di disabilità accertata, o, senza la corresponsione della relativa indennità, relativamente a figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni. Viene inoltre autorizzata la spesa di 7,6 mln di euro per il 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici. Si prevede, infine, la possibilità di convertire i congedi fruiti, ai sensi della normativa generale, dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 al 22 ottobre 2021.

**L'articolo 10** prevede in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria la possibilità di concedere un periodo complessivo di 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

**L'articolo 11**, ai commi da 1 a 12, prevede, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore intervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispone alcuni adeguamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze.

L'articolo 11, ai commi 13 e 14, prevede il rifinanziamento del reddito di cittadinanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro.

L'articolo 11, al comma 15, estende a regime la norma, in materia di somministrazione di lavoro, che esclude l'applicazione dei limiti di durata della missione presso un soggetto utilizzatore in caso di contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e agenzia di somministrazione.

L'articolo 11, ai commi 16 e 17, prevede che ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, già beneficiari nel 2020 dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dalla normativa vigente, continui ad essere concessa la medesima indennità in continuità fino al 31 dicembre 2021, qualora abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020.

**L'articolo 12** modifica la disciplina sulla mobilità volontaria dei pubblici dipendenti. In primo luogo, si conferma che la mobilità volontaria del personale degli enti locali aventi un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza e si fa salva, nel rispetto della suddetta condizione, la possibilità di applicazione dell'istituto; in secondo luogo, si fa salva la possibilità della mobilità in ingresso da parte degli enti locali.

**L'articolo 13** modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione. Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), i cui organici vengono rinforzati (1024 unità aggiuntive) e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e rafforzano il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Inoltre, al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, si dispone un incremento di 90 unità, in soprannumero rispetto all'organico attuale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri.

**L'articolo 14**, al comma 1, prevede l'erogazione, dal 2021 in poi, di un contributo finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A.

L'articolo 14, al comma 2, stanziava la spesa legata agli adempimenti della presidenza italiana del Consiglio d'Europa nel 2021-2022.

L'articolo 14, al comma 4, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, in liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo 14, al comma 5, inserisce nel Codice dell'ordinamento militare un'integrazione alla nuova disciplina sull'assistenza spirituale alle FFAA in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari.

L'articolo 14, al comma 6, dispone un ampliamento temporale e dell'oggetto dell'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono il possesso di un certificato verde COVID-19 per i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

**L'articolo 15** proroga dal 31 ottobre 2021 al 31 dicembre l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure" in relazione all'emergenza Covid. Per la sicurezza del

Vertice G-20 di Roma incrementa altresì il contingente di 400 unità e autorizza l'impiego di assetti aeronavali.

**L'articolo 16**, ai commi da 1 a 3, contiene alcune disposizioni di carattere finanziario, riguardanti incrementi di risorse destinate al finanziamento al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa, al potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 16, ai commi da 4 a 6, attribuisce alle regioni a statuto speciale Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, per il 2021, la somma complessiva di 200 milioni di euro, somma già stanziata dalla legge di bilancio 2021 con la finalità di procedere alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e suddette regioni. Al comma 7 attribuisce a ciascuna Provincia autonoma di Trento e di Bolzano la somma di 50 milioni di euro, da erogare nel 2021, a titolo di somma spettante, in via definitiva, in relazione alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022. Al comma 8 subordina l'attribuzione delle suddette risorse alla effettiva sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia.

L'articolo 16, al comma 9, autorizza la spesa di 340 milioni di euro per il 2021 per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

L'articolo 16, al comma 10, dispone l'assegnazione di un contributo pari a circa 62,9 milioni di euro in favore dei comuni interessati dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, che dispongono l'obbligo di restituzione a tali enti di somme corrispondenti a riduzioni illegittimamente operate a valere sulle risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2015. Il comma 11 dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo 16.

**L'articolo 17**, al comma 1, a decorrere dal 2022, incrementa di 6.000 milioni di euro annui il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. Conseguentemente, a decorrere dal 2022, è ridotto di 6.000 milioni di euro annui il Fondo per l'attuazione della delega fiscale. Le risorse sono indirizzate alla messa a regime, dal 1° gennaio 2022, dell'assegno unico e universale.

L'articolo 17, al comma 2, incrementa di 187 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo previsto dalla legge di bilancio 2021, istituito per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 17, ai commi 3 e 4, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

**L'articolo 18** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare principalmente riconducibile:

- alla materia di **esclusiva competenza statale** "sistema tributario" (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), per quanto concerne le disposizioni di natura fiscale;
- alla materia di **esclusiva competenza statale** "profilassi internazionale" (articolo 117, secondo comma, lettera q) e alla materia di **competenza concorrente** "tutela della salute" (articolo 117, terzo comma) per quanto concerne le disposizioni in materia di salute e quarantena dei lavoratori (ricordo che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto la gestione dell'emergenza sanitaria in corso proprio alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale);
- alla materia di **esclusiva competenza statale** "previdenza sociale" (articolo 117, secondo comma, lettera o) e alla materia di **competenza concorrente** "tutela e sicurezza del lavoro" (articolo 117, terzo comma) per quanto concerne le disposizioni in materia di tutela del lavoro.


Alcune disposizioni del provvedimento opportunamente dispongono **forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali**, in particolare:

- il comma 13 dell'articolo 5 ha introdotto il parere della Conferenza Stato-città ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia chiamato a stabilire le modalità di concessione delle varie misure di aiuto che il medesimo comma chiarisce che debbano essere sottoposte alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato del marzo 2020; tra queste misure vi è infatti l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto (articolo 6-sexies del decreto-legge n. 41 del 2021);
- il comma 1 dell'articolo 13 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro del lavoro chiamato a ridefinire la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro.

**Senato: Nota breve n. 341**  
**Camera: nota Questioni regionali n. 205**  
**16 novembre 2021**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
QR0205